

III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

DECISIONE N. 11 DEL 28.2.90

1. La III Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 28.2.89  
i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio regionale  
rispettivamente il 22.8.89 D.D.L. Normativa concernente le nefropatie  
croniche.  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
2. Dopo ampia discussione, la III Commissione decide di esprimere parere  
FAVOREVOLE ALL'UNANIMITA'  
sugli atti di cui al punto 1., nel testo di cui all'allegato che co-  
stituisce parte integrante della presente decisione \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- 3; La III Commissione, altresì, esprime le seguenti raccomandazioni:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
4. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Com-  
missari:  
FAVOREVOLE: Di Gioia, Bianco, Ciannamea, Tedesco, Liuzzi, Godelli,  
Strazzeri, Liuzzi, Fazio.  
CONTRARI: \_\_\_\_\_  
ASTENUTI: \_\_\_\_\_
5. La III Commissione ha designato quale relatore in Aula il Commissario:  
Di Gioia Lillino

1. Commissione Consiliare Permanente  
(Bilancio, Finanze, Programmazione)

**I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE**

Decisione n. 9/P del 15.3.1990

1. La I Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 15.3.1990 il seguente atto, trasmesso dalla III Commissione, ai sensi dell'art.19 del Regolamento Interno del Consiglio regionale, in data 13.3.1990

- D.d.L. "Normativa concernente le nefropatie croniche"

2. Dopo ampia discussione decide di esprimere sulla norma finanziaria del predetto atto il seguente parere:

favorevole, nel testo di cui all'allegato n.1 che costituisce parte integrante della presente decisione.

rinvio alla Commissione competente

3. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Commissari:

favorevoli: Rizzo, Selleri, Tarricone, Bianco, Abbati, Mansueto


contrari: \_\_\_\_\_

di astensione: \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE



IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Puglia  
3<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri

Con il disegno di legge si intende, avvalendosi delle unità sanitarie locali, assicurare ai nefropatici cronici, il cui numero oggi è apprezzato intorno a circa 1800 unità, prestazioni al fine di garantire possibilità assistenziali che facilitino le condizioni di vita.

E' del resto opportuno, in analogia a quanto avvenuto in altre Regioni (a titolo indicativo si indicano: L.R. 22.12.76 n.42 e 27.8.87 n.28 Liguria, 7.12.79 n.70 e 15.7.85 Valle d'Aosta, 6.11.79 n.41 e 21.6.84 n.18 Basilicata, 27.6.84 n.15 Marche, 8.5.85 n.11 Sardegna, 11.8.86 n.36 Calabria) coordinare in una legge tutta la materia attinente le provvidenze ai nefropatici cronici.

La Giunta Regionale con propri atti n. 7918 del 27.10.80 e numero 477 del 25.1.82 ha provveduto ad assicurare il rimborso delle spese sostenute dai nefropatici cronici per raggiungere il centro di trattamento di emodialisi, ritenendo tale rimborso un mezzo per poter usufruire dell'indispensabile terapia del trattamento emodialitico ai sensi di quanto stabilito dall'art.5 della l. 29.2.1980 n.33 che definisce il trattamento emodialitico una terapia indispensabile per i nefropatici cronici ed una prestazione specialistica a cui hanno diritto tutti i cittadini in condizioni di uniformità ed uguaglianza.

Si è inteso quindi riordinare in legge regionale modalità di erogazione di prestazioni già in atto, ritenendo il rimborso stesso strettamente collegato alle prestazioni sanitarie, che, altrimenti, non potrebbero essere usufruite, anche in relazione al concetto espresso dall'art.1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 agosto 1985, che, fra le attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali di cui all'articolo 30 della l. 27.12.83 n.70, riconosce le attività che richiedono tipologie di intervento propri dei servizi socio-assistenziali, purchè dirette alla tutela della salute del cittadino e purchè si estrinsechino in interventi a sostegno dell'attività sanitaria di cura dei medesimi, in assenza dei quali l'attività sanitaria non può svolgersi o produrre effetti.

Si concedono altresì contributi, onde incentivare quanto disposto dal regolamento regionale n.5/75, che disciplina e organizza i corsi di addestramento all'esercizio della dialisi domiciliare, di cui all'art.5 della L.R. 25.11.74 n.38, per rimborsi forfettari quale concorso nelle spese di energia elettrica, acqua e impiantistica per il trattamento emodialitico domiciliare.

Si concede inoltre un contributo mensile al fine di concorrere al sostenimento della spesa ad assistiti nefropatici cronici in scompenso funzionale renale la cui dieta comprende prodotti dietetici appropriati, che comportano un onere economico di non lieve entità.

Consiglio Regionale della Puglia  
3<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente

Inoltre, si sostengono, con il rimborso delle spese di viaggio, quei pazienti che, non potendo usufruire della pratica del trapianto di rene presso il centro trapianti in allestimento presso l'ospedale regionale Policlinico di Bari, sono costretti a rivolgersi presso centri allocati in altre regioni di Italia o centri esteri.

Giova qui ricordare che i lavori di approntamento del centro trapianti annesso alla clinica chirurgica dell'ospedale regionale Policlinico di Bari, autorizzata all'espletamento dell'attività di trapianto di rene con decreto del Ministero della Sanità n. 900.5.T.O.9/5 del 20.6.84, sono in corso di ultimazione.

Si concedono contributi per ogni trattamento effettuato ai nefropatici in temporaneo soggiorno in altre regioni che non effettuino trattamenti presso strutture sanitarie private non convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale o in stati esteri con i quali non vigono rapporti convenzionali.

La terza Commissione nella seduta del 28.2.89 ha approvato all'unanimità il D.D.L. in argomento che si sottopone all'approvazione di Codesto Onorevole Consesso.

Di Gioia Lillino

ART. 1  
Rimborso spese ai nefropatici in trattamento emodialitico

1. Ai nefropatici sottoposti a trattamento di emodialisi presso le strutture sanitarie delle unità sanitarie locali, presso le strutture sanitarie private convenzionate, nonché presso le cliniche universitarie convenzionate e le istituzioni sanitarie di cui all'art.41 della legge 23 dicembre 1978, n.833 e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui all'articolo 42 della stessa legge, ubicati nel territorio regionale, è corrisposto da parte della unità sanitaria locale di residenza, il rimborso delle spese di trasporto entro il limite previsto per l'uso dei mezzi pubblici collettivi.
2. Qualora le condizioni di salute dell'assistito, attestate da idonea certificazione medica, rilasciata dal responsabile del centro dialitico di trattamento, non consentano l'utilizzazione dei mezzi pubblici collettivi, è consentita l'utilizzazione di autovetture ad uso privato o di autambulanza.
3. In caso di utilizzazione di autovetture ad uso privato è corrisposto un rimborso pari ad un quinto del costo, vigente nel tempo, della benzina super per ogni chilometro percorso, nonchè il rimborso delle spese sostenute per il pagamento di pedaggi autostradali.
4. I rimborsi sono corrisposti, previa presentazione di richiesta da parte dell'assistito corredata della documentazione di spesa nonchè, nell'ipotesi di cui al secondo comma, della prescritta certificazione medica con l'eventuale dichiarazione di aver usufruito di autovettura ad uso privato.  
A tal fine deve essere specificata il tipo di autovettura, il numero di targa, il numero dei chilometri percorsi ed il nominativo del proprietario.  
Il rimborso chilometrico è calcolato sulla più breve distanza viaria possibile tra il luogo di residenza dell'assistito e quello ove è ubicata la struttura sanitaria presso la quale è effettuato il trattamento di emodialisi.
5. Al rimborso provvede l'unità sanitaria locale di residenza dell'assistito a seguito della presentazione della prescritta documentazione.
6. Nei casi in cui l'assistito abbia usufruito di autoambulanza messa a disposizione dall'unità sanitaria locale non si fa luogo a rimborso.

ART. 1  
Rimborso spese ai nefropatici in trattamento emodialitico.

1. Idem  
"  
"  
"  
"
2. Idem  
"  
"  
dei mezzi pubblici collettivi, è consentita l'utilizzazione di autambulanza messa a disposizione dalla U.S.L. o in caso di comprovata indisponibilità di autambulanza di autovettura ad uso privato.
3. di utilizzazione di autovetture ad uso privato è corrisposto ecc..idem  
idem  
"  
"
4. Idem  
"  
"  
"  
"  
"  
"  
"  
"  
"
5. Idem  
"
6. Idem  
"

ART. 2

Erogazione di materiali d'uso e spese ai nefropatici in trattamento domiciliare con rene artificiale o mediante dialisi peritoneale.

1. Le unità sanitarie locali presso le quali siano istituiti divisioni o servizi di nefrologia e dialisi sono tenute a fornire le prestazioni ambulatoriali ai nefropatici in trattamento emodialitico presso centri dialisi satellite, unità di dialisi ad assistenza limitata nonché in dialisi domiciliare (rene artificiale o dialisi peritoneale) purché aventi titolo all'assistenza sanitaria.
2. Per i nefropatici in trattamento di emodialisi domiciliare le unità sanitarie locali di cui al precedente comma consegnano al nefropatico, secondo la periodicità stabilita dal dirigente del centro dialitico, il materiale d'uso per il trattamento di emodialisi (rene artificiale o dialisi peritoneale).
3. L'unità sanitaria locale di residenza corrisponde al nefropatico in trattamento di emodialisi domiciliare un contributo fisso mensile quale concorso nelle spese di energia elettrica ed acqua per il funzionamento dell'impianto.
4. Il contributo predetto non può superare £. 500.000= per il trattamento con rene artificiale e £. 400.000= per il trattamento di dialisi peritoneale per ogni anno di trattamento ed è corrisposto sulla base di domanda dell'assistito corredata di certificato rilasciato dal dirigente della divisione o del servizio di nefrologia e dialisi della unità sanitaria locale che ha fornito l'impianto, attestante la durata del trattamento.

ART.2

Erogazione di materiali d'uso e spese ai nefropatici in trattamento domiciliare con rene artificiale o mediante dialisi peritoneale.

1. Idem  
"  
"  
"  
sopprimere "purché aventi titolo all'assistenza sanitaria".
2. Idem  
"  
"  
"
3. Idem  
"  
"
4. Idem  
"  
"  
"

7  
Fornitura ai nefropatici cronici di prodotti dietetici aproteici.

1. Le unità sanitarie locali di residenza dei nefropatici cronici sottoposti a trattamento continuativo garantiscono la fornitura dei prodotti dietetici aproteici, anche tramite le farmacie aperte al pubblico, secondo le necessità individuali stabilite dal dirigente del centro presso cui si effettui il trattamento, per il fabbisogno non oltre quindici giorni.

Fornitura ai nefropatici cronici di prodotti dietetici aproteici.

1. Aifini della fornitura dei prodotti aproteici, i nefropatici con insufficienza renale in terapia conservativa sono equiparati ai soggetti affetti da dismetabolismo congenito di cui al D.M. Sanità 1.7.89.
2. Gli Enti competenti sono autorizzati a fornire le specialità non comprese nel prontuario farmaceutico, necessarie agli uremici cronici.
3. La prescrizione dei prodotti non compresi nel prontuario farmaceutico deve essere compilata su ricetta del medico specialista per il fabbisogno mensile e accompagnata dal preventivo di spesa.

Rimborso ai nefropatici spese per trapianti renali effettuati in Italia e all'estero.

1. L'unità sanitaria locale di residenza del nefropatico, che non abbia potuto subire il trapianto presso il centro dei trapianti regionale, rimborsa le spese di viaggio sostenute:
  - per la tipizzazione tissutale, qualora non effettuata presso il servizio regionale di tipizzazione tissutale per trapianti;
  - per interventi di trapianto renale;
  - per tutti i controlli successivi, nonché per le complicanze derivanti dall'intervento stesso;
  - per l'eventuale espianto.
2. Il rimborso, previa idonea documentazione riguarda le spese di viaggio effettuate in prima classe, se in treno, o in classe turistica, se in aereo.

Rimborso ai nefropatici spese per trapianti renali effettuati in Italia e all'estero.

1. Nei limiti della normativa vigente, l'unità sanitaria locale di residenza del nefropatico, che non abbia potuto fruire di trapianto presso il centro dei trapianti regionale, rimborsano le spese di trasporto o di viaggio sostenute:
  - per gli esami preliminari e per la tipizzazione tissutale;
  - per interventi di trapianto renale;
  - per spese di soggiorno del paziente nel periodo postoperatorio presso la località sede del centro trapianti, se richiesto per esigenze cliniche documentate;
  - Idem
  - "
  - Idem
2. Nei limiti della normativa vigente è previsto il rimborso delle spese di viaggio per un accompagnatore nel caso l'assistito sia minorenni oppure sia non autosufficiente.
3. Nel rispetto della normativa vigente, in caso di trapianto da donatore vivente, la U.S.L. di residenza del nefropatico rimborsa altresì le spese di viaggio sostenute dal donatore.

9 Contributi ai nefropatici in temporaneo soggiorno in altre regioni o all'estero.

Contributi ai nefropatici in temporaneo soggiorno in altre regioni o all'estero.

1. Ai nefropatici che, in temporaneo soggiorno in altre regioni effettuino trattamenti emodialitici presso strutture sanitarie private non convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale ov vero che, in temporaneo soggiorno in stati esteri con i quali non vigano rapporti convenzionali, effettuino gli stessi trattamenti presso strutture sanitarie di tali stati, è corrisposto da parte della unità sanitaria locale di residenza del nefropatico un con tributo di f. 120.000= per ogni trattamento effettuato.

2. Il contributo è corrisposto su richiesta dell'assistito corredata dalla documentazione attestante l'avvenuto trattamento e le spese.

Nel caso di trattamento effettuato presso strutture sanitarie private non convenzionate di altre regioni, alla richiesta deve altresì essere allegata la documentazione idonea a comprovare la impossibilità di utilizzare le strutture pubbliche o private convenzionate esistenti nella unità sanitaria locale nel cui ambito sia ubicato il comune di temporaneo soggiorno.

1. Idem

"  
"  
"  
"  
"  
"

contributo di f. 200.000 per ogni trattamento effettuato.

2. Idem

""  
"  
"  
"  
"  
"  
"

Norma Finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge le unità sanitarie locali faranno fronte con la quota del Fondo Sanitario assegnato a norma della legge 23 dicembre 1978, n.833,

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Norma Finanziaria.

1. Idem

"

"

"

"

"